Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 18 marzo** — **Numero 66**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, col quale veniva istituita, nominandone i componenti, una Commissione incaricata di constatare le violazioni al diritto delle genti commesse dal nemico;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni da componente la suddetta Commissione rassegnate dall'on. avv. Ernesto Pietriboni, deputato al Parlamento, in seguito alla sua assunzione alla carica di sottosegretario di Stato per le terre liberate dal nemico, ed in sua vece è nominato l'on. dott. Bartolomeo Antonio Bellati, deputato al Parlamento.

Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Il numero 298 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento speciale per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto 16 maggio 1909, n. 341;

Visto il regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione dei telefoni, approvato col R. decreto 16 maggio 1912, n 574, modificato col R. decreto 6 aprile 1913, n. 462;

Visto il decreto Luogotenenziale del 25 luglio 1915, n. 1403;

Visti i decreti Luogotenenziali 3 dicembre 1916, n. 1659, e 13 gennaio 1918, n. 118, contenenti norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario, primo ragioniere e ai gradi corrispondenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1917, n. 421, contenente norme per le promozioni, durante la guerra, al grado di archivista ed a quello di capo ufficio, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Viste le leggi 19 luglio 1907, n. 515; 19 luglio 1909, n. 528, e 25 giugno 1911, n. 575;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni al grado di capo ufficio e applicato principale nella Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, a deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, sono conferite, con le norme e le modalità stabilite dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, agli impiegati del grado precedente, riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione così per buona condotta ed operosità, come per capacità, cultura e intelligenza.

Art. 2.

Per ottenere la promozione al grado di capo ufficio o applicato principale, gli impiegati debbono avere l'anzianità o lo stipendio richiesti dai comma 2°, 3° e 4° dell'articolo 13 del regolamento approvato con Regio decreto 16 maggio 1909, n. 341, modificato con l'articolo 1 del Regio decreto 25 luglio 1915, n. 1403, e richiesti dal penultimo ed ultimo capoverso dell'articolo 14 del regolamento approvato con Regio decreto 16 maggio 1912, n. 574, modificato con l'articolo 2 del sopra citato decreto n. 1403.

Possono ottenere la promozione anche coloro che conseguirono lo stipendio di L. 3000 posteriormente al 5 luglio 1913.

Agli effetti del presente articolo, gli stipendi si calcolano in base alle tabelle annesse alla legge 25 giugno 1911, n. 575 e 27 aprile 1916, n. 465, esclusi quindi gli aumenti derivanti dai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 26 gennaio 1919, n. 66.

Art. 3.

Il giudizio di promovibilità deve essere dato sui singoli funzionari seguendo l'ordine di ruolo, all'atto che si verificano le vacanze, e non può estendersi oltre il limite di un quinto dei posti vacanti per gli impiegati aventi l'anzianità di che al comma terzo dell'articolo 13 del regolamento 16 maggio 1909, n. 341, e ultimo capoverso dell'art. 14 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, sopra citati.

La dichiarazione di non promovibilità emessa dal Consiglio di amministrazione nei riguardi di un impiegato, non pregiudica il diritto dell'impiegato stesso ad essere nuovamente scrutinato, secondo l'ordine di ruolo, quando, per il verificarsi di successive vacanze, debba provvedersi a nuove promozioni.

Art. 4.

Gli impiegati che conseguirono l'idoneità negli esami di merito distinto al grado di primo segretario e optarono per il posto di segretario a norma del regolamento 16 maggio 1909, n. 341, sono nominati invece capo ufficio al loro turno di anzianità quando, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, ne facciano regolare domanda rinunciando alla precedente opzione.

Art. 5.

Alle promozioni che saranno effettuate a norma del presente decreto, sono applicate le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659.

Art. 6.

È abrogato l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 421.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 299 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1918, n. 2086;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'entrata in vigore del decreto 24 novembre 1918, n. 2086, concernente la tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori, è prorogata al 1° luglio 1919.

Da questa stessa data, decorreranno i termini stabiliti con l'art. 8 del detto decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 808 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452, continueranno ad aver vigore senza limitazione di tempo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — STRINGHER

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 809 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 160 « Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire duecentotrentamila (L. 230.000) e di egual somma è diminuito lo stanziamento del cap. n. 151 « Personale di custodia delle carceri, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri e dei riformatori » dello stesso stato di previsione, per l'indicato esercizio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 810 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 165: « Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire tre milioni (L. 3.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 811 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 7 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire centosessantamila (L. 160.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*. FACTA.

Il numero 281 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della determinazione della rendita imponibile di tassa annua di manomorta per il triennio 1919-921 la deduzione della spesa delle riparazioni di cui all'art. 2 della legge, testo unico, 13 settembre 1874, n. 2078, è ammessa per i fabbricati, nella misura del venti per cento del prezzo annuo di locazione e per i beni rustici aventi annesse case coloniche, del cinque per cento della rendita totale dei beni a cui i fabbricati inservono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

Il guardasigilli: FACTA.

Il numero 291 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere urgenti nei Comuni danneggiati dalla guerra che saranno indicati in elenchi da approvarsi con decreto dei ministri dei lavori pubblici e delle terre liberate.

All'uopo, è autorizzata una prima assegnazione di spesa di lire 40 milioni da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

Le opere di cui all'articolo precedente, sono principalmente:

a) la costruzione e l'impianto di ricoveri per le persone rimaste prive di abitazione;

b) l'esecuzione delle indispensabili opere igieniche e complementari, nonchè la demolizione ed il puntellamento degli edifici pericolanti e lo sgombro delle aree pubbliche.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — STRINGHER — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 55 della legge elettorale politica 2 giugno 1916, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 31 dicembre 1918, n. 2190, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del collegio elettorale di Cuorgnè in provincia di Torino;

Considerato che le condizioni create dalla guerra mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del collegio elettorale di Cuorgnè è rinviata sino a nuovo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del cap. n. 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, è modificata come appresso: « Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, e dei caporali e soldati in licenza » e il relativo stanziamento è aumentato della somma di lire duecentocinquantamilioni (L. 250.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 252 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 250, 251 e 252 del testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1326;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ai sottufficiali, agli appuntati, alle guardie ed agli agenti sedentari i quali siano trasferiti da una ad altra sede permanente nonchè a ciascuna persona da considerarsi facente parte della famiglia giusta l'art. 2 del presente decreto, sono dovute pel viaggio le seguenti competenze.

Oltre al rimborso del prezzo di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi, per la classe che loro spetta, l'aumento di 2 0/10 del detto prezzo calcolato, però, in base alle spese di viaggio colla tariffa della concessione *C*.

Per i viaggi sulle vie ordinarie:

a) una indennità di cent. 50 per chilometro quando non venga corrisposto il rimborso di cui alla seguente lettera *b)* oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'Amministrazione;

b) il rimborso del prezzo del biglietto aumentato di 2/10 nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Qualora esistano più classi, ai sottufficiali è dovuto il rimborso del prezzo del biglietto per la classe superiore.

Sono dovute inoltre:

1. Per tutti i suindicati agenti, esclusivamente per essi, pei giorni di viaggio la diaria:

per i marescialli, L. 10;
per i brigadieri e sottobrigadieri, L. 8;
per gli appuntati e guardie, L. 6.

2. Un compenso fisso di L. 5 per ogni persona di famiglia dei sottufficiali e di L. 3 per ogni persona di famiglia degli altri agenti.

3. Una indennità per trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

A) il rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio o a grande velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo;

b) il rimborso, per non più di 25 quintali di mobilia, della spesa di trasporto, a piccola velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50 per chilometro e per quintale o frazione pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a)* e *b)* entro i limiti di cui alle lettere stesse;

d) un compenso di L. 7 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale di cui sopra ed entro gli stessi limiti.

Sino a che sia vietato il trasporto a piccola velocità delle merci non a vagone completo, è dato, per la mobilia di cui alla lettera *b)*, il rimborso della spesa di trasporto effettiva, ma la spedizione dovrà avvenire, finchè possibile, a vagone completo per fruire dell'applicazione delle tasse a piccola velocità.

Art. 2.

Per gli effetti delle indennità di trasferimento sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito ed a suo carico. Per i sottufficiali è ammessa anche una persona di servizio, ma per essa il rimborso delle spese di viaggio è dato per la terza classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia, in treni che non portino la terza classe.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

È abrogata ogni altra norma contraria a quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi cavaliere di gran croce, generale di esercito, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Chiunque trasporta o tenta di trasportare al di qua o al di là della linea d'armistizio corrispondenze epistolari, o giornali, riviste, disegni o stampati, oppure effettua o agevola la trasmissione per telegrafo o per telefono di notizie private, è punito, nei territori occupati dal R. esercito, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a corone 1000.

La pena è della reclusione fino ad un anno, o della multa fino a corone 2000, se la corrispondenza, comunque scambiata o di cui è stato tentato lo scambio, contiene notizie di carattere militare o che possano recare danno agli interessi dello Stato.

Se il colpevole si è valso, per l'esecuzione dell'atto, della sua qualità di pubblico funzionario, le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 2.

Chiunque, salvo autorizzazione dei governatori, nei territori occupati dal R. esercito venda, tenga per vendere o comunque detenga giornali, riviste, disegni o stampati provenienti da paesi nemici, è punito con la multa fino a corone 1000.

Art. 3.

La cognizione dei reati previsti dalla presente Ordinanza è di competenza dei tribunali di guerra.

Addì 6 marzo 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª.

ORDINIAMO:

Gli onorari, spese e competenze spettanti agli avvocati in base alla tariffa approvata con l'Ordinanza del Ministero della giustizia in data 31 agosto 1917, n. 371, B. L. I., sono aumentati della metà.

Addì, 10 marzo 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 2 gennaio 1918:

Dirette.

Gaj Edoardo, soldato, L. 612 — Mazzitelli Giuseppe, id., L. 945 — Santarpia Sebastiano, id., L. 630 — La Marca Antonio, caporale, L. 1344 — Pipi Generoso, soldato, L. 612 — Alinari Natale, id., L. 612 — Gravelli Pietro, id., L. 1008 — Manara Gaetano, id., L. 630 — Novelli Marino, id., L. 630 — Pelosi Nicola, id., L. 630 — Ferrando Alberto, id., L. 630 — Carion Giov. Batta, id., L. 630.

Travaglini Gilberto, caporale, L. 720 — Parisi Giuseppe, caporal maggiore, L. 720 — Gambetti Ulderigo, sergente, L. 912 — Gagliardi Cristoforo, soldato, L. 612 — Salvi Francesco, id., L. 756 Checchia Mauro, id., L. 1260 — Martinucci Paolo, id., L. 630 — Fabbian Antonio, id, L. 612 — Lubatti Giov. Batt., id., L. 882 — Ricci Salvatore, id., L. 630 — Esposito Vito, id., L. 1008 — Armandi Antonio, sergente, L. 1120 — Enotera Tommaso, soldato, L. 612 — Di Carlo Raffaele, id., L. 612 — Campo Biagio, id., L. 612 — Ponzetto Antonio, id., L. 1008 — Zunino Paolo, id., L. 882.

Spadotto Giuseppe, caporal maggiore, L. 720 — Bentivogli Vittorio, soldato, L. 1008 — Negro Giov. Battista, id, L. 945 — Carrera Ugo, id., L. 1008 — Moscatelli Adolfo, id., L. 882 — Iacomelli Reale, caporale, L. 1344 — Mazzone Antonio, soldato, L. 504 — Soverchia Luigi, id., L. 630 — Quadrano Giuseppe, id., L. 612 — Pisati Pietro, id., L. 1008 — Fiori Paolo, id., L. 630 — Abate Giuseppe, id., L. 756 — Tonelli Eliseo, id., L. 1260 — Spreafico Luigi, id., L. 1008.

Locatelli Giuseppe, soldato, L. 1008 — Caselli Lorenzo, id., L. 630 — Pascaretta Nicola, id., L. 882 — Randazzo Stefano, id., L. 612 — Maggioni Francesco, id., L. 630 — Masotti Albino, caporal maggiore, L. 1680 — Lecce Cosimo, soldato, L. 1008 — Menegoi Agostino, id, L. 612 — Alberelli Aristide, id., L. 630 — Pellegrino Antonio, id., L. 1008 — Sacchi Zelindo, id., L. 945 — Annibaldi Giovanni, id., L. 882 — Apadula Carmine, id., L. 630 — Defacis Martino, id., L. 882 — Provera Edoardo, sergente maggiore, L. 896.

Facullo Gerardo, soldato, L. 882 — Grattoni Romolo, id., L. 612 — Aiò Romano, id., L. 1260 — Galeotti Antonio, id., L. 504 — D'Iseppi Giov. Batta., id., L. 630 — Santucci Lorenzo, id., L. 612 — Borgiassino Giacomo, caporale, L. 1176 — Gagnor Cesare, soldato, L. 612 — Saccani Giuseppe, id., L. 630 — Andriolo Cesare, caporale, L. 840 — Bisi Agostino, soldato, L. 612 — Camarca Francesco, id., L. 756 — Nicoli Giuseppe, id, L. 630 — Pozzo Gregorio, id., L. 630.

Carli Oreste, soldato, L. 945 — Campaner Angelo, id, L. 945 — Tisi Angelo, id., L. 1008 — Piserchia Vitantonio, id., L. 612 — Angiolini Domenico, id., L. 1008 — Dall'Olio Luigi, sergente, L. 1792 — Orazzi Giuseppe, soldato, L. 1008 — Rasulo Antonio, id., L. 612 — Ricci Amedeo, caporale, L. 1344 — Bosio Filippo, id., L. 1176 — Cassola Carlo, sold., L. 612 — Bianchi Alberto, id., L. 630 — Rebuffo Giov. Batt., id., L. 1008 — Rossetti Luigi, sergente, L. 1792 — Demuru Antonio, soldato, L. 612.

Toruzzo Luigi, soldato, L. 612 — Ceglia Vincenzo, caporal maggiore, L. 840 — Balducci Balduccio, soldato, L. 1008 — Rossi Giuseppe, id., L. 612 — Cammarota Giovanni, id., L. 612 — Bollella Luigi, id., L. 612 — Motta Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Orlandi Stefano, maresciallo maggiore, L. 3000, assegno supplementare L. 150 — Del Polito Cesare, soldato, L. 630 — Martino Giuseppe, id., L. 630 — Tommasini Pasquale, sergente, L. 1792 — De Crescentis Nazzareno, caporal maggiore, L. 840 — Chiodetto Ferruccio, soldato, L. 1008 — Ottonello Giuseppe, id., L. 756 — Sivilotti Luigi, id., L. 630 — Masotta Filippo, id., L. 945 — Lodolo Emilio, caporal maggiore, L. 840 — Atzori Antonio, soldato, L. 1008 — Galluccio Gennaro, id., L. 945 — Spaterna Dario, id., L. 639 — Lauriola Carlo, id., L. 630 — Molinari Giovanni, id., L. 1008 — Barbaro Daniele, caporale, L. 840 — Francalanci Secondo, id., L. 1344 — Fagioli Antonio, soldato, L. 756 — Boido Domenico, id., L. 630 — Berardi Clodomiro, id., L. 612 — Ghisio Mario, id., L. 1008 — Bonini Carlo, id., L. 882.

Bellucci Egidio, soldato, L. 882 — Malinverni Antonio, id., L. 882 — Lanza Pietro, sergente maggiore, L. 1680 — Marzola Celso, caporal maggiore, L. 1176 — Paleari Angelo, soldato, L. 630 — Reis Carlo, id., L. 882 — Barbero Carlo, id., L. 882 — Landra Giulio, id., L. 756 — Demartini Giuseppe, id., L. 504 — Ravelli Francesco, sergente, L. 1792.

Franchina Calogero, soldato, L. 630 — Pachioli Carmine, id., L. 882 — Costa Antonio, caporale, L. 1344 — Chinellato Domenico, soldato, L. 1008 — Mallica Antioco, caporale, L. 840 — Quagliani Achille, soldato, L. 1008 — Viscardi Angelo, id., L. 630 — Cataldo Stefano, id., L. 1008 — Riva Amedeo, id., L. 756 — Moretti Michele, id., L. 1008 — Morelli Giuseppe, id., L. 612 — Di Pierro Rocco, id., L. 1008 — Pelli Scipione, id., L. 756 — Castricini Guerrino, id., L. 612 — De Rosa Giovanni, id., L. 945 — Marchini Giovanni, id., L. 630 — Marchioni Ernesto, id., L. 630 — Sebastiano Gabriele, id., L. 630.

Amore Francesco, soldato, L. 630 — Bertoldo Giuseppe, id., L. 630 — Bertuzzo Sante, id., L. 612 — Bovini Vincenzo, id., L. 1008 -

Mora Celso, id., L. 1008 — Carrara Mono Giovanni, id., L. 1008 — Cerizza Mario, id., L. 630 — Sopracolle Mattia, id., L. 1008 — Aversano Carlo, id., L. 1008 — Voltolini Zelindo, id., L. 1260 Drigo Giuseppe, id., L. 612 — Giuntini Gennaro, id., L. 1008 — Moscatelli Pietro, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Antonucci Cosimo, soldato, L. 1008 — Tomè Giovanni, caporale, L. 1344 — Vercellino Epifanio, soldato, L. 1008 — Zuffada Emilio, id, L. 1260 — Calligaro Luigi, id., L. 1008 — De Cataldo Oronzo, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — De Rigo Augusto, soldato, L. 630 — La Rosa Francesco, caporale, L. 504 — Parravicini Riccardo, id., L. 1344 — Cennerazzi Saverio soldato, L. 630 — Berra Sante, id., L. 1008 — Di Cunto Vincenzo, id., L. 630 — Saccocci Iacopo, id., L 630 — Torregiani Umberto, id., L. 630.

Pastore Domenico, caporale, L. 840 — Puggelli Donatello, soldato, L. 1008 — Grazioso Paolo, id., L. 630 — Maurella Francesco, id., L. 630 — Cusimano Vincenzo, id., L. 612 — Pasquali Giulio id., L. 630 — Peroni Antonio, id., L. 882 — Campana Antonio, id., L. 1008 — Paonessa Francesco, id., L. 1008 — Pizzarelli Rocco, id., L. 612 — Filograsso Sabino, tenente, L. 2168 — Lamberti Domenico, id., L. 2083 — Barbacci Angelo, id., L. 2114 — Spatola Corrado, soldato, L. 882 — Difuccio Pasquale, id., L. 635.

Citeroni Camillo, soldato, L. 612 — Arcieri Corrado, id., L. 1008 — Lorini Rocco, caporal maggiore, L. 672 — De Min Domenico, soldato, L. 1008 — Attilio Gioacchino, id., L. 882 — Pezzoni Giacomo, id., L. 1008 — Loreti Pietro, id., L. 756 — Baroni Riccardo, id., L. 612 — Fiorini Pietro, id., L. 365 — Villa Celestino, id., L. 504 — Covo Eugenio, id., L. 882 — Fariseo Pietro, id., L. 630 — Mancini Michele, caporal maggiore, L. 672 — Pacchioni Belisario, soldato, L. 540 — Passini Cesare, caporale, L. 840.

Lorenzo Domenico, soldato, L. 612 — Traffano Pietro, sergente, lire 912 — Sinicropi Antonino, soldato, L. 630 — Aspetti Pampeo, id., L. 882 — Bartolini Angelo, id., L 756 — Cipriani Tommaso caporale, L. 840 — Montegiove Sante, soldato, L. 612 — Varisio Stefano, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Saurin Antonio, id., L. 612 — Laurino Rocco, id., L. 378 — Serra Antonio, sergente, L. 1120 — Middei Plinio, soldato, L. 612 — Paolucci Angelo, id., L. 612 — Presicce Michele, id., L. 612 — Cangini Sebastiano, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150.

De Rose Francescoantonio, soldato, L. 882 — Giorgi Giuseppe, id., L. 1008 — Bucci Vincenzo, id., L. 630 — Bisceglia Antonio, id., L. 1008 — Montagna Luigi, id., L. 630 — Brogi Italiano, caporale, L. 1260 — Franchino Domenico, soldato, L. 612 — Giacomini Egidio, id., L. 1008 — D'Antonio Giovanni, caporale, L. 720 — Orecchioni Giovanni, soldato, L. 630 — Paventi Gennaro, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150.

Damin Bruno, caporal maggiore, L. 840 — Melotti Luigi, id., L. 840 — Gatti Gerolamo, soldato, L. 612 — Giusti Bernardino, id., L. 1008 — Cattaneo Antonio, id., L. 612 — Barale Giovanni, caporal maggiore, L. 720 — Muglia Nicola, soldato, L. 612 — Logli Silvio, id., L. 378 — Saccani Alberto, id., L. 612 — Del Zingaro Alfonso, id., L. 1260 — De Rosa Vincenzo, id., L. 1008 — Cipriani Giuseppe, sergente, L. 1568 — Cornelio Luigi, id., L. 1568.

Falasca Beniamino, soldato, L. 630 — Losasso Matteo, id., L. 612 — Di Toma Nicola, id., L. 630 — Sentiero Pasquale, id., L. 630 — Lops Francesco, id., L. 612 — Bruni Giovanni, caporale, L. 1344 — Ciceri Celeste, soldato, L. 612 — Zavaglia Bruno, id., L. 1008 — Ingrami Giuseppe, id., L. 612 — Viti Liborio, id., L. 612 — Baresi Marco, id., L. 1008 — Anzimani Alfredo, id., L. 1008 — Buffoni Luigi, id., L. 1260, assegno supplementare L. 150 — Ventrici Francesco, id., L. 756 — Gualersi Vittorio, id., L. 1008.

Panseri Martino, soldato, L. 756 — Trapani Giuseppe, id., L. 612 — Negro Silvio, id., L. 1008 — Michelotti Antonio, id., L. 630 — Vincenzi Angelo, id., L. 882 — Morosi Nazzareno, id., L. 630 — Scrinzo Renato, sottotenente, L. 1656 — Mastropietro Matteo, soldato, L. 1008 — Cori Umberto, caporale, L. 1344 — Ferrari Filippo, soldato, L. 945 — Cisturino Luigi, id., L. 630 — Simoni Cesare, caporale, L. 1344 — Pantò Antonino, caporal maggiore, L. 720.

Vecchi Ugo, soldato, L. 1008 — Fanè Rosario, id., L. 630 — Marnati Giovanni, id., L. 630 — Proietti Augusto, id., L. 1008 — Silvagni Domenico, id., L. 612 — Deola Pietro, id., L. 1008 — Reffo Corso id., L. 1008 — Fiocco Giuseppe, id., L. 882 — Mazarese Giuseppe, id., L. 630 — Montanari Angelo, id., L. 1008 — Lavarino Paolo, id., L. 882 — Sorte Giacomo, id., L. 1008 — Bellini Mario, id., L. 1008 — Prosperi Dante, id., L. 882 — Rizzuti Calogero, id., L. 504 — Bellingeri Giulio, caporal maggiore, L. 720 — Pascucci Ettore, soldato, L. 504.

Franchin Domenico, soldato, L. 1008 — Cagnetti Giuseppe, id., L. 882 — Chianese Massimo, id., L. 630 — Tasinato Giulio, id., L. 630 — Lucarini Domenico, id., L. 945 — Palladino Giuseppe, id., L. 612 — Pianese Raffaele, id., L. 630 — Ticozzi Francesco, id., L. 612 — Giorgi Pietro, id., L. 1008 — Sberti Giuseppe, id., L. 1260 — Falcone Anselmo, id., L. 1008 — Lalli Giuseppe, id., L. 882 — Origine Michele, id., L. 630 — Badiali Casimiro, id., L. 630.

Leonardo Ernesto, soldato, L. 756 — Marconi Cesare, id., L. 612 — Marchi Mario, id., L. 882 — Callegaro Luigi, id., L. 882 — Cantone Emilio, caporale, L. 720 — Cette Giulio, soldato, L. 630 — Aldani Carlo, id., L. 612 — Paravelle Eugenio, caporal maggiore, L. 504 — Pescio Francesco, soldato, L. 504 — Mocci Giuseppe, sergente, L. 1792 — Dolci Oliano, soldato, L. 612 — Pirrone Filippo, id., L. 630 — Martire Giacinto, id., L. 504 — Pecchioli Giulio, id., L. 612 — Noè Ernesto, id., L. 882.

Botta Emidio di Marco, soldato, L. 420 — D'Arpa Cristina di Di Gami Salvatore, caporale, L. 840 — Milani Giuseppe di Cesare, soldato, L. 630 — Bianco Luigi di Maggiore, id., L. 630 — Benuzzi Renero di Gaetano e Contardo, id., L. 630 — Fedeli Maria di Orsini Giuseppe, id., L. 630 — Lopena Giovanni di Pasquale, id., L. 630 — Cavallini Giuseppe di Antonio, id., L. 210 — Imperiale Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Giovannini Casimiro di Valentino, caporale, L. 840 — Falucca Settimio di Domenico soldato, L. 630.

Sciamanna Giuseppe di Domenico, soldato, L. 630 — Cassolo Margherita di Amelotti Luigi, id., L. 630 — Mensi Costantino di Giovanni, id., L. 630 — Pettenati Luigi di Pietro Romualdo, id., L. 630 — Cuccodoro Concetta Anna di Caterini Pietro, id, L. 630 — Fico Giovanni di Nicola, capitano, L. 573,34 — Paracchini Rosa di Arbellia Adamo, caporale, L. 840 — Gambaro Primo Giovanni di Marco, soldato, L. 630 — Tacchi Raimondo di Domenico, id., L. 630 — Bontà Luigi di Attemio, id., L. 630 — Oregioni Maria di Copes Giacomo, id., L. 630 — Cappello Giacomo di Giovanni, id., L. 630 — Antonelli Domenico di Emilio, id. L. 630 — Oliveri Giuseppe di G. Battista, id, L. 630 — Butteri Francesco di Agostino, id, L. 630 — Benvenuti Settimia di Roselli Alessandro, id., L. 630 — Placidi Angelo di Augusto, id. L. 630.

De Simone Gioacchino di Salvatore, caporal maggiore, L. 280 — Esposito Angelo di Andrea, soldato, L. 630 — Pirisi Maria di Salaris Pietro, id., L. 630 — Giorgetti Maria Grazia di Feliciotti Antonino, caporale, L. 560 — Carozzo Domenico di Robiglio Giuseppe, soldato, L. 630 — Raccina Giuseppe di Pietro, carabiniere, L. 840 — Gibelli Pietro di Angelo, soldato, L. 630 — Giberti Alfonso di Umberto, caporale, L. 840 — Mattioli Giovanna di Lucca Giuseppe, soldato, L, 630 — Menconi Antonio di Dario, id., L. 420 — Palma Matteo di Augusto, id., L. 420 — Soccorsi Nazzareno di Giacomo, caporale, L. 840 — Di Rocco Maria di Arduini Giovanni, soldato, L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 31).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50	771267	1750 —	Cotta-Ramusino *Giuseppe*, Maria, Silvio, Cesarina ed Enrico di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Cotta-Ramusino Luigi di Giuseppe, domiciliato in Chiavari (Genova) - Vincolata	Cotta-Ramusino *Giuseppina*, Maria, Silvio, Cesarina ed Enrico, minori, ecc., come contro.
5 0|0	58007	575 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.
»	58008	45 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 febbraio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 33).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	75932	150 —	Morglia *Alfredo* fu Luigi Enrico, domiciliato a Luserna San Giovanni (Torino).	Morglia *Alberto* ecc. come contro.
3,50 %	569428	84 —	Pozzi Filippo, Tullia, moglie di Vergottini Gottardo, Giovanna, nubile e *Franceschina* fu Giovanni, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Sirtori Leonilda fu Angelo, ved. di Pozzi Giovanni, domiciliati il primo ad Intra (Novara) la seconda in Milano, e gli altri in Dongo; tutti quali eredi invisi di detto Pozzi Giovanni, con usufrutto vitalizio a Sirtori Leonilda fu Angelo.	Pozzi Filippo, Tullia, moglie di Vergottini Gottardo, Giovanna, nubile, e *Angiolina, Franceschina, Maria* fu Giovanni, quest'ultima minore ecc. come contro.
3,50 % mista	5278 2323	35 — 140 —	Lombardi *Giuseppe* di Pasquale, domiciliato a Viggiano (Potenza)	Lombardi *Vincenzo* di Pasquale, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 15 marzo 1919, da valere dal giorno 17 al giorno 23 marzo 1919: L. 120,18.

Roma 15 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906) . . .	—	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.96	—

giata Costantino Morin. Dopo la visita delle autorità, il pubblico sarà ammesso a visitarlo.

La nave ammiraglia *Battia*, a causa del mare pessimo, non è ancora arrivata: è attesa in giornata.

Settori esteri.

ZURIGO, 16. — Un dispaccio dell' *Agenzia Ceko-Slovacca* da Praga dice:

Il giornale *Lidove Noviny* di Brünn reca che i tedeschi fanno ampi preparativi militari al confine prussiano-slesiano. I presidî alla frontiera furono rinforzati. L'artiglieria e la cavalleria sono pronte; si costruiscono trincee e reticolati; si fortificano località come Landeck.

Sembra che i tedeschi si apprestino ad opporsi con le armi contro le disposizioni de l'Intesa circa lo sgombero dei territori slavi.

PARIGI, 17. — Si ha da Posen: Ieri sono stati ripresi i colloqui fra i rappresentanti delle nazioni alleate e i tedeschi.

Si crede che sia stato raggiunto l'accordo sulla maggior parte dei punti importanti e si spera che la Missione termini i suoi lavori lunedì o martedì e ritorni a Varsavia.

PARIGI, 17. – Una nota ufficiosa circa la utilizzazione delle navi mercantili tedesche, dice che non si tratta ancora di ripartire queste navi fra gli alleati, ma di ripartire la responsabilità della loro gestione, in attesa delle disposizioni definitive che saranno prese alla stipulazione del trattato di pace.

Il carattere provvisorio del mandato che avrà ciascun Governo alleato è dimostrato dalla bandiera interalleata che sarà issata su tutte le navi mercantili tedesche.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 17 (Ufficiale). — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro, sotto la presidenza di Gompers, ha esaminato le difficoltà che presenta l'applicazione delle convenzioni del lavoro da parte di alcuni Stati a costituzione federale ed ha deciso di rimettere lo studio della questione alla sottocommissione che dovrà presentare molto prossimamente il suo rapporto.

La Commissione ha poi continuato l'esame punto per punto delle clausole da inserire nel trattato di pace.

PARIGI, 17 (Ufficiale) — La Commissione per le responsabilità ha deciso che la redazione del rapporto generale della Commissione venga affidata al Comitato di redazione composto di Pellock (Impero britannico), Amelio (Italia) e Rolin Jacquemyns (Belgio). La Commissione ha manifestato il desiderio che il rapporto sia pronto alla fine della settimana per essere esaminato prima del suo invio ai delegati della Conferenza.

*** PARIGI, 17. — La Commissione per gli affari ceko-slovacchi, sotto la presidenza del marchese Salvago-Raggi, ha continuato la redazione del rapporto.

*** PARIGI, 17. — Oggi la Commissione interalleata per l'aeronautica ha tenuto la sua prima riunione, presenti due delegati per ognuna delle cinque grandi potenze: Inghilterra, Italia, Giappone, Francia e Stati Uniti. L'Italia era rappresentata dall'on. Eugenio Chiesa e dal generale Moris, attuale direttore generale dell'aeronautica, assistiti dal maggiore del genio navale Guidoni e dall'ingegnere Sanda del segretariato.

Sono stati esaminati e discussi importanti principî relativi alla navigazione aerea internazionale e alle condizioni militari ed aeronautiche da imporsi agli Stati nemici. Lo studio dei progetti giuridici, commerciali, tecnici e militari è stato rimesso a tre Sottocommissioni che cominceranno i loro lavori domani stesso.

*** PARIGI, 17. — Il *Temps* dice che il Consiglio supremo esaminerà nel pomeriggio se non sia preferibile di regolare con un unico atto diplomatico gli statuti militare, politico e territoriale della Germania. Il documento comprenderebbe anche il patto della Lega delle nazioni.

Se questa opinione prevalesse, il Consiglio dei dieci, dopo aver stabilite le condizioni militari che assicurino il disarmo del nemico, dedicherebbe le prossime sedute a fissare le future frontiere della Germania, ed appena finito tale lavoro, i plenipotenziari tedeschi sarebbero convocati a Versailles per firmare i preliminari di pace.

*** PARIGI, 17. — Secondo il *Temps*, la Commissione per i porti avrebbe terminato lo studio del regime, sotto cui converrebbe porre Kiel, e sarebbe giunta alla seguente conclusione:

Il canale di Kiel resterebbe proprietà della Germania, le opere militari di qualunque genere sarebbero smantellate ed il canale rimarrebbe aperto alla navigazione militare e commerciale di tutti i paesi. A tali condizioni la Germania rimarrebbe libera di chiudere il canale in caso di guerra.

*** BERNA, 17. — Il consigliere federale Calonder, il consigliere nazionale Alfredo Frey e il professore Huber sono partiti oggi per Parigi, per discutere alcune questioni relative al progetto della Società delle nazioni.

A Parigi si unirà ad essi il professore Rappard.

*** PARIGI, 17. — Il *Temps* scrive che il segretario di Stato, Lansing, ha convocato per il 20 corrente una riunione, che non ha carattere ufficiale, alla quale sono invitati i rappresentanti delle nazioni neutrali per esporre le loro osservazioni circa il progetto della Società delle nazioni.

Calonder, ex-presidente della Confederazione svizzera, è atteso a Parigi per partecipare a queste riunioni.

" Memorandum ", della Delegazione italiana

alla Conferenza di Parigi

(*Continuazione e fine*).

I frutti del sacrificio italiano.

E se è vero che le convenzioni di Londra aggiungevano Fiume al Regno di Croazia, non è men vero che nelle dette convenzioni non era presupposta la caduta della monarchia degli Absburgo, della quale il detto Regno era parte integrante: onde era spiegabile che alla Transleitania e tanto più ad una complessiva popolazione di 50 milioni di abitanti non fosse negato il possesso politico di un porto autonomo nell'Adriatico, del quale essa era ben in misura di sostenere il peso dell'esercizio; mentre, caduta la monarchia a Vittorio Veneto per l'ultima determinante dell'urto poderoso dell'esercito italiano, del quale, tra altri, tre non sospetti testimoni, il generale inglese lord Cavan, il presidente della repubblica austro-tedesca Bauer, e persino il maresciallo Conrad von Holtzendorf, riconoscevano la grande portata, caduta la monarchia dal novero degli Stati, veniva meno la necessità e il titolo al dominio politico di quello sbocco commerciale.

Solo deformando uno stato di fatto rispondente ad un invariabile stato di animi, si potrebbe legare Fiume alle sorti del nuovo Stato, nel quale, oltre di Buccari e Segna, la Croazia - altro fatto che le convenzioni di Londra non prevedevano - trova occorrendo per i suoi traffici anche altri sbocchi nel Basso Adriatico che si supponeva sarebbero stati al servizio di altre separate agglomerazioni statali (Montenegro e Serbia).

Nessuno può onestamente contestare il diritto dell'Italia ad avere dalla pace questi frutti che, nella massima parte, le furono assicurati prima della sua entrata in guerra per uno sforzo ed una somma di sacrifizi immensamente inferiori a quelli cui fu costretta per la causa comune. Chi contesta o discute le richieste dell'Italia, lo fa non per ragioni obiettive o intrinseche, ma solo per un troppo largo riguardo a quelle che sono le pretese e le obiezioni degli slavi meridionali.

Singolari le pretese e le obbiezioni di quella parte degli slavi che cooperarono direttamente nella Monarchia austro-ungarica alla determinazione di scatenare con la aggressione contro i serbi la guerra mondiale e a questa guerra diedero sino all'ultimo momento una parte decisiva con speciale energia contro l'Italia (è di ieri la confessione del più importante organo dei jugoslavi che essi si sono battuti da leoni contro l'Italia, cioè contro l'Intesa per quella che chiamano la loro terra).

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

SPEZIA, 17. — Al comando del capitano di corvetta, Marengo di Moriondo, è giunto stamane il sommergibile *U 120*.

Questo sommergibile fa parte del naviglio di guerra consegnato dalla Germania all'Intesa, esso verrà ormeggiato lungo la passeg-

Dal Governo austro-ungarico, quasi in premio del carattere lealistico e dinastico impresso sino agli ultimi tempi al loro movimento per uno Stato jugoslavo nell'orbita della Monarchia degli Absburgo, ebbero all'ultima ora, con la cessione della flotta un mandato di fiducia che dove rende e almeno perplesso l'atteggiamento degli alleati verso il loro avvenire.

Comunque l'Italia previde, prima di stringersi ai nemici degli Imperi centrali, questa eventualità di vedersi contestata dopo la vittoria l'esecuzione degli accordi stipulati, per opera di compagni d'arme che potevano avere per qualche riguardo interessi ed ideali politici diversi ed in parte perfino opposti ai nostri. Per questo volle, con moderazione che fu allora molto apprezzata, proporre un'equa transazione sui punti contrastati, determinando, come allora scriveva il Governo d'Italia «qual'è il *minimo* di concessioni a nostro favore, che, pur dando qualche sodisfazione alle giustificate richieste altrui basti a garantirci che, a guerra finita e nel supposto di un suo esito favorevole, le nostre speranze non abbiano a restare frustrate e deluse, per effetto della pressione che avessero ad esercitare a nostro danno quegli stessi compagni al cui fianco avremo combattuto, e ciò specialmente per quanto riguarda l'appagamento di alcune antiche nostre aspirazioni e le indispensabili garanzie della nostra situazione militare nell'Adriatico».

Dopo avere allora, a prevenire equivoci futuri, richiamata l'attenzione dei nuovi alleati sulla possibilità di quelle eventuali contestazioni che ora in forma tanto più grave ma non per questo meno ingiustificata si sollevano, l'Italia può lealmente attendersi che le sue moderate richieste, le quali corrispondono al suo diritto e alla sua necessità, ed hanno, per tanta parte, il suffragio della volontà delle popolazioni interessate, abbiano pieno accoglimento.

Consiglio superiore di guerra a Parigi

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 17. — Il Comitato supremo di guerra si è riunito oggi dalle ore 15 alle 19,30. La clausole militari, navali ed aeree, preparate dal Comitato interalleato di redazione, sono state esaminate nel loro insieme ed adottate. Alla fine della seduta sono state scambiate spiegazioni sulla situazione in Polonia, segnalata dalla Commissione interalleata a Varsavia.

La prossima riunione avrà luogo mercoledì alle ore 15.

CRONACA ITALIANA

Pro-Dalmazia. — Da qualche giorno si susseguono in Italia significanti, fervide, commoventi manifestazioni a favore della italianità della Dalmazia.

Domenica sera, all'Augusteo di Roma, ebbe luogo il Comizio pro-Spalato, presenti autorità politiche e municipali e numeroso pubblico.

Fra gli altri, parlarono applauditissimi Maria Rygier, Roberto Buonfiglio e l'on. Federzoni. Il comm. Sprega presentò al pubblico la bandiera italiana che Trieste offre a Spalato.

Il Comizio approvò infine, per acclamazione, un ordine del giorno.

⁂ Egualmente ier l'altro, la Giunta della Camera di commercio e industria di Trieste, tenne una seduta straordinaria in cui fu espresso solennemente il voto della rappresentanza commerciale di Trieste perchè la Dalmazia tutta venga unita alla madre Italia.

Parlarono il presidente, on. Venezian, e l'on. Arturo Ziffer.

La Camera approvò un ordine del giorno, deliberando di farlo pervenire ai delegati italiani alla conferenza per la pace.

⁂ Nello stesso giorno, pure a Trieste, al teatro della Fenice, per iniziativa del Comitato femminile triestino della «Pro-Dalmazia», ebbe luogo una manifestazione a favore dei fratelli dalmati rimasti ancora soggetti allo straniero.

Parlarono la professoressa Maria Gianni, il pro-sindaco Doria, che lesse un messaggio della poetessa Nella Doria Cambon e la professoressa Cecilia Prezzi, di Spalato. Indi, all'unanimità, il Consiglio approvò un ordine del giorno.

Lega navale italiana a Sebenico. — In questi giorni si è costituita una sezione della Lega navale italiana a Sebenico.

Il presidente, ing. Andrea Rades, ne dava notizia al ministro della marina, col seguente telegramma:

«Al glorioso capo della marina italiana, che preparò, condusse, realizzò agognata vittoria, da questa sponda, che attende ancora compimento suoi innegabili destini, sezione Lega navale, oggi costituitasi, invia reverente saluto.

«Ing. *Andrea Rades*, presidente».

Il vice ammiraglio Del Bono così rispondeva:

«Ing. Andrea Rades - Presidente sezione Lega navale italiana - Sebenico.

Le parole nobilissime da lei rivoltemi trovano nell'animo mio una eco profonda. Ricambio di gran cuore il cortese saluto a Lei ed ai soci tutti di codesta sezione della Lega navale italiana.

«Ministro marina: *Del Bono*».

Investimento ferroviario. — Alla stazione di Sacile, ieri l'altro sera, un treno merci investì la coda d'una tradotta militare.

Rimasero uccisi un tenente e un sottotenente del 56° fanteria, e feriti gravemente un sottotenente ed una diecina di soldati.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LOSANNA, 17. — Notizie qui pervenute dalla Lituania recano che una crisi ministeriale si è manifestata in detto Stato. Dovydaitis ha accettato l'incarico di formare il nuovo Gabinetto. I democratici-cristiani avranno la maggioranza nel nuovo Ministero, al quale Norejka, membro del partito progressista, ha promesso il suo appoggio. I socialisti si sono ritirati.

ZURIGO, 17. — Si ha da Monaco: La Dieta bavarese ha ripreso oggi le sedute interrotte per l'uccisione di Kurt Kispor e per l'attentato contro Auer.

Sono state prese grandi misure di sicurezza intorno all'edificio.

Le tribune del pubblico sono state tenute chiuse, quella dei giornalisti era gremita.

I deputati sono intervenuti numerosi. Il presidente anziano ha commemorato le vittime degli attentati.

Fritz Schmitt, sinora presidente dell'assemblea nazionale provvisoria, è stato eletto presidente della Dieta, ed Hoffmann, sinora ministro per l'istruzione, è stato eletto primo ministro. Tutti e due sono socialisti.

I rappresentanti dei vari partiti hanno dichiarato di aderire alla legge provvisoria costituzionale emanata da Kurt Eisner che è stata votata in prima e seconda lettura.

LONDRA, 17. — L'*Agenzia Reuter* ha dal Cairo in data 11 corr. che ieri la folla si è abbandonata a dimostrazioni davanti la residenza britannica e le caserme.

Sono stati eseguiti 400 arresti; i soldati intervenuti hanno ristabilito l'ordine; vi è stato qualche morto e ferito.

Tremila dimostranti hanno tentato di prendere d'assalto la stazione ferroviaria di Tantah. La polizia militare indigena ha ristabilito prontamente l'ordine. Vi sono stati 22 fra morti e feriti.

Tali disordini sono dovuti all'attività dei *leaders* nazionali la cui campagna è del tutto priva d'importanza perchè non ha avuto l'appoggio che di pochi studenti e ragazzi di strada. La massa del popolo è calma.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.